



Ministero dell'Istruzione e del merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TITO LIVIO
LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3 – 80121 NAPOLI (NA)
Tel. 081400485 Fax. 081400485 -Codice Fiscale: 80033420631 Codice Meccanografico:
NAMM04900V
E-mail namm04900v@istruzione.it PEC: namm04900v@pec.istruzione.it

Prot. n.1002/2023

Napoli, 04/04/2023

CIRCOLARE

Ai docenti della scuola secondaria di I grado "Tito Livio"
Sede

Oggetto: Esame di Stato del I ciclo a. s. 2022/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D. Lgs. 62/2017 recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107"

VISTO il D.M. n. 741/2017

VISTO il D.M. n. 742/2017;

VISTO l'articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

VISTA la Circolare del MIM n. 4155 del 07/02/2023;

COMUNICA

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso **tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2023.**

Si riportano i passaggi fondamentali per l'esame di Stato A.S. 2022/2023

- I. In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei **seguenti requisiti(ai sensi dell'art. 6 del D.Lgl. n. 62 del 2017)**
 - a) **aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, **fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti**
 - b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
 - c) aver partecipato, entro il mese di aprile alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo di primo ciclo.

II. Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017.

III. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

c) **prova scritta relativa alle competenze di italiano** o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017;

d) **prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche**, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;

e) **prova scritta relativa alle competenze di inglese e francese/spagnolo**, come disciplinata dall'art. 9 del D.M. 741/2017

e) **colloquio**, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017.

1. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

3. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento dell'educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

4. **Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.**

- Per i candidati **con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento**, l'esame di Stato di cui ai commi 4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017.
- **Per i candidati con altri bisogni educativi speciali**, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, **non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.**
- Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall'articolo 15 del DM 741/2017.
- Tutte le operazioni connesse all'organizzazione e allo svolgimento dell'esame di Stato restano disciplinate, per quanto compatibile, dall'articolo 5 del DM 741/2017.
- La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del DM 741/2017. L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue **una valutazione finale di almeno sei decimi.**

IV. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

V. L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione di tabelloni presso

l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura **“Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.**

VI. Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato e nei tabelloni affissi all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

Candidati privatisti

1. I candidati privatisti sono ammessi all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 3 del DM 741/2017, per quanto compatibile, e sostengono l'esame di Stato con le modalità previste
2. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale che viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.
3. L'esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.
4. Come per gli interni, anche per i candidati privatisti la partecipazione alla prova Invalsi costituisce requisito di ammissione all'esame di Stato. La prova sarà svolta nella scuola in cui si chiede di sostenere l'esame.

Prove standardizzate e certificazione delle competenze

1. Gli alunni, ivi compresi i candidati privatisti, partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del Dlgs 62/2017.
2. Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

Si allega la Circolare del MIM n. 4155 del 07/02/2023

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Elena Fucci

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39